

Codice A1813A

D.D. 8 gennaio 2019, n. 38

Autorizzazione idraulica n. 5011, per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate, nel rio Ambuschetto, in comune di Chieri.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici i Sigg. Marino Francesco e Patrizia Oddenino ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. in corrispondenza dello scarico la sponda dovrà essere opportunamente protetta mediante una lastricatura in massi con funzione antiersiva, inoltre la tubazione di scarico dovrà essere mantenuta a filo sponda;
5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel tratto interessato dai lavori, nonché in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto previsto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla DLgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.

12. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott. For. Elio Pulzoni)